

Nota sull'assetto delle procedure disciplinari relative ai docenti universitari

Tra le richieste contenute nel documento "[Per salvare e rilanciare l'Università](#)", sottoscritto dalle Organizzazioni universitarie*, vi è quella dell'"**attribuzione al Cun della funzione disciplinare ora attribuita ai singoli atenei.**"

La legge 240/10, com'è noto, è intervenuta sull'azione disciplinare relativa ai docenti universitari (con questo termine si intende indicare, di qui in avanti, sia i professori che i ricercatori), trasferendola da un collegio unificato su base nazionale (all'interno del CUN) ad una serie di collegi locali, incardinati all'interno degli atenei.

Questa innovazione normativa si ritiene inefficiente, fonte di irragionevoli disparità e irta di criticità e rischi per il Sistema universitario italiano. Con questo documento, dopo aver sinteticamente esplicitato questi aspetti, si avanza al Consiglio Universitario Nazionale - in quanto organo consultivo e democraticamente rappresentativo di tutte le componenti universitarie - l'invito a richiedere al Ministro e al Parlamento la modifica migliorativa del sistema attualmente previsto.

Il sistema "locale" appare inefficiente poiché, qualsiasi sia la composizione del Collegio prevista dallo statuto, l'organismo chiamato a pronunciare un decisivo parere (il "Collegio di disciplina") risulta per sua natura fortemente immerso nelle dinamiche locali, cosa che ne mette fortemente a rischio le possibilità di esercitare una azione serena e di addivenire ad un giudizio equo.

La previsione normativa della 240/10, poi, comporta evidenti e irragionevoli disparità sotto diversi profili. La composizione dei Collegi ed il relativo *modus operandi* sono differenti nelle diverse Università: sia la conformazione dell'organismo (sulle possibili "architetture" si tornerà poco oltre), sia le modalità di funzionamento sono lasciate agli equilibri di potere interni ad ogni ateneo, in base ai quali i singoli statuti sono stati costruiti. Da questo deriva l'evidente paradosso che una identica fattispecie disciplinare possa comportare procedure e sanzioni diverse nei vari Atenei. Questa eterogeneità, che costituirebbe un paradosso per qualsiasi categoria, appare tanto più stridente in quanto applicata ai docenti universitari il cui stato giuridico e i relativi doveri sono invece equiparati a livello nazionale e definiti *ex lege*: sono note diverse configurazioni dei collegi di disciplina previste negli statuti delle varie università; configurazioni qui rapidamente enunciate senza pretesa di esaustività:

Piramidale: comporta ruoli diversi, all'interno del Collegio di disciplina, a seconda delle fasce di appartenenza, sconvolgendo a nostro avviso il principio del "giudizio tra pari" enunciato nella legge 240/10, in questo caso interpretato secondo una modalità "orwelliana" secondo la quale alcuni possono essere "più pari" degli altri. Nei Collegi così costituiti la categoria dei Professori Ordinari ha "giurisdizione" su tutte le altre, non potendo, al contempo, vedere la presenza nel giudizio di componenti appartenenti alle categorie "inferiori", e così via verso la "base della piramide";

Orizzontale: ciascuna categoria ha il proprio "Collegio di categoria", anche se in alcuni Atenei la presidenza del Collegio è comunque riservata ad un ordinario;

Unificata: il collegio vede la presenza di tutte le componenti, che giungono assieme alla formulazione di un parere a prescindere dalla fascia di appartenenza del docente sottoposto al procedimento.

Una ulteriore importante differenziazione si registra per la selezione dei componenti del Collegio: in alcuni casi costoro sono eletti dalle rispettive categorie (così come era prevista l'elettività all'interno del CUN nella normativa precedente), mentre in altri sono designati con modalità diverse (dagli organi, dal Rettore, ecc...).

L'attribuzione in ambito locale di un potere notevolissimo sui docenti - che, non servirà ricordarlo, può arrivare alla "destituzione con perdita del diritto a pensione o assegni" (cfr. Regio Decreto 1592 del 31/08/1933) - prospetta a nostro avviso rischi molto seri. Rischi ancor più gravi se, per di più, al tempo stesso vengono estremamente ampliate (come avviene nella legge 240/10) le prerogative del Rettore (figura per la quale viene previsto, tra l'altro, una notevole estensione dell'orizzonte temporale della carica, che giunge a ben 6 anni) e del Consiglio di Amministrazione. Al Rettore, in un procedimento assimilabile a quello giurisdizionale, vengono attribuiti poteri incompatibili con i principi più elementari di garanzia per un sereno giudizio: al Rettore spetta infatti l'esercizio del potere istruttorio e solo al Rettore è attribuito l'avvio del procedimento disciplinare, svolgendo, per evidenziare la situazione con un

parallelismo, un ruolo paragonabile a quello di “pubblico ministero”; al tempo stesso l’organo giudicante (il Collegio di disciplina) viene nominato con suo decreto, ed in taluni Atenei è perfino prevista da parte sua la scelta dei componenti la Commissione (dunque dei “giudici”, nel nostro parallelismo). In più, è sempre il Rettore a presiedere l’organo (il CdA) che irroga le sanzioni; il Rettore, infine, ancora in quanto Presidente del CdA, si vede di fatto anche attribuita la possibilità di concedere una sorta di “grazia” (la norma, art. 10 c. 5, prevede infatti che se il CdA non infligge la sanzione entro un certo limite temporale il procedimento si estingue).

La procedura, tratteggiata dalla 240/10 e meglio definita all’interno dei singoli statuti, per le motivazioni addotte non appare assolutamente in grado di garantire la terzietà che è necessaria per una funzione così delicata e importante come il giudizio disciplinare. La normativa presta il fianco a possibili forzature, come l’uso distorto e strumentale del potere disciplinare ai fini della *governance* degli atenei (che, com’è ovvio, nessuno in buona fede potrebbe annoverare tra gli scopi dei procedimenti disciplinari, ma potrebbe poi verificarsi nella prassi), così come nei casi di *mobbing*, che, potendo comportare responsabilità dell’organo monocratico al vertice dell’Ateneo, non potrebbero essere giudicati con la necessaria imparzialità.

Un eccesso di potere riservato agli *establishment* degli Atenei non giova al sistema Universitario nel suo complesso, perché comprime la capacità di esercitare un controllo partecipato e diffuso dei componenti la comunità accademica, che dovrebbe invece essere uno dei fondamenti alla base delle comunità universitarie. Anche in assenza di eccessi, i quali purtroppo si sono già verificati (è nota la vicenda dell’Università di Catania, giunta fino all’emanazione di illegittime “Linee guida comportamentali nei casi di provvedimenti disciplinari”, come puntualmente segnalato anche dalle Organizzazioni universitarie nazionali), il procedimento locale potrebbe generare tensioni molto forti all’interno dell’Ateneo, e questo, di per sé, potrebbe contribuire a distorcere l’attuazione pratica del procedimento disciplinare.

Alla luce degli argomenti qui brevemente illustrati, a parere delle Organizzazioni universitarie è assolutamente necessaria una revisione della normativa attuale che regola il procedimento disciplinare. Una revisione che non può prescindere dal superamento della dimensione locale del giudizio, introdotta dalla 240/10; in tale contesto proprio il CUN, perché democraticamente e pariteticamente rappresentativo delle diverse componenti universitarie, appare l’organismo più adatto ad esercitare, in condizioni di effettiva terzietà rispetto al procedimento, il ruolo giudicante. Si chiede dunque al CUN di condividere la proposta di una modifica normativa che ricostituisca il sistema precedentemente in vigore, apportando ad esso, al contempo, alcuni perfezionamenti. Si ritiene, ad esempio che, per composizione e modalità operative, il Collegio di disciplina nazionale non debba contenere alcuna gerarchizzazione tra le diverse fasce della docenza, nel principio della valutazione tra pari (richiamato anche dalla 240/10 e com’è noto, ampiamente riconosciuto in ambito scientifico). Altra variazione importante da valutare è il trasferimento dell’iniziativa disciplinare dal solo Rettore ad una apposita Commissione, che dovrebbe adire il CUN nel caso una fase istruttoria interna dovesse confermare la necessità di un giudizio.

Si chiede inoltre che, per consentire un’analisi puntuale delle gravi disparità che si stanno realizzando nella fase di prima applicazione della legge 240/10, il CUN possa rendere disponibile in tempi brevi un quadro complessivo delle diverse previsioni, nei vari Atenei italiani, rispetto alle composizioni dei Collegi, alle modalità di individuazione dei componenti e alle procedure di funzionamento, nonché alle previsioni dei diversi codici etici, i cui dettami possono essere strettamente connessi con le procedure disciplinari.

Si auspica che Il Consiglio Universitario Nazionale voglia attivare, sulla propria pagina web, per il periodo in cui la normativa attuale resterà in vigore, un monitoraggio costante dei procedimenti nel frattempo attivati negli Atenei. Un centro d’informazione, unificato a livello nazionale ed in grado di raccogliere le informazioni pubbliche relative ai procedimenti disciplinari, potrebbe infatti contribuire a massimizzarne la trasparenza, a tutela tanto delle Università quanto di chi è sottoposto a procedimento disciplinare.

*ADI, ADU, ANDU, CIPUR, CISL-Università, CNRU, CNU, COBAS-Pubblico Impiego, CoNPAss, CSA-CISAL Università, FLC-CGIL, LINK, RETE29Aprile, SNALS-Docenti, SUN, UDU, UGL-INTESA FP, UIL RUA, USB-Pubblico Impiego